

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Altri accantonamenti
03	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI
	LAVORO
06	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
	DIRITTO PENALE
07	PENALE TRIBUTARIO - Nuovo sistema penale tributario (DLgs. 74/2000) - Rapporti tra sistema penale ed amministrativo
<b>09</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Altri accantonamenti - Accantonamenti per oneri diversi da quelli espressamente previsti - Utilizzo del fondo - Deducibilità - Storno del fondo - Imponibilità della sopravvenienza - Esclusione (norma di comportamento AIDC n. 236/2026)

La norma di comportamento AIDC 16.4.2026 n. [236](#) ha analizzato il trattamento contabile e fiscale da applicare in caso di utilizzo di fondi per rischi e oneri.

### *Trattamento contabile e fiscale degli accantonamenti*

Secondo le indicazioni del documento OIC [31](#):

- i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;

- i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Sotto il profilo fiscale, l'[art. 107](#) co. 4 del TUIR stabilisce che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente indicati dagli [artt. 105](#) e [107](#) del TUIR (es. accantonamenti per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio).

Se, dunque, risultano contabilizzati accantonamenti non rientranti tra le predette previsioni normative, è necessario effettuare la relativa variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

### *Utilizzo del fondo*

Il documento OIC [31](#) stabilisce che l'utilizzazione dei fondi per rischi e oneri è effettuata in modo diretto, cioè solo per quelle spese e passività per le quali il fondo era stato originariamente costituito (§ 43).

Al momento del sostenimento dei costi, ove gli stessi siano interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega direttamente il fondo senza rilevare alcun componente a Conto economico (§ 44).

Laddove il fondo non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, la differenza negativa è rilevata nelle voci di Conto economico in coerenza con l'accantonamento originario (§ 45).

Secondo la norma di comportamento AIDC 236/2026, il fondo per rischi e oneri formato con accantonamenti non dedotti ex [art. 107](#) co. 4 del TUIR, al momento del suo utilizzo - se effettuato in modo diretto secondo le prescrizioni del documento OIC 31, cioè senza transito a Conto economico - dà diritto a una corrispondente variazione in diminuzione dell'imponibile, quando sussistono i requisiti per la deducibilità del componente negativo sottostante.

Anche in questa circostanza, infatti, l'effettuazione dell'originario accantonamento renderebbe verificata la preventiva imputazione del componente negativo di reddito a Conto economico ai sensi dell'[art. 109](#) co. 4 del TUIR.

### *Storno del fondo*

Secondo il documento OIC 31, laddove il fondo per rischi e oneri risulti parzialmente o totalmente eccedente, occorre ridurne il valore (§ 46).

La riduzione/eliminazione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura dell'originario accantonamento (es. se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi") (§ 47).

Ad avviso della norma di comportamento AIDC 236/2026, se il fondo per rischi e oneri formato con accantonamenti non dedotti viene ridotto o eliminato, perché risulta parzialmente o totalmente eccedente, con rilevazione a Conto economico di un componente positivo di reddito, dà diritto a una corrispondente variazione in diminuzione, in quanto non rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'[art. 88](#) co. 1 del TUIR.

Ove, infatti, tale norma stabilisce che “*si considerano sopravvenienze attive i (...) proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi*”, deve essere riferita alle passività generate da imputazione di oneri fiscalmente rilevanti.

#### **Conferimento d'azienda**

In caso di conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) fiscalmente neutrale ex [art. 176](#) del TUIR, il conferitario subentra in regime di continuità nei valori fiscali dei singoli elementi attivi e passivi inclusi nel compendio aziendale, così come esistenti in capo al conferente alla data di efficacia del conferimento.

Secondo la norma di comportamento AIDC 236/2026, quindi, in riferimento ai fondi per rischi ed oneri inclusi nel compendio aziendale conferito e formati da accantonamenti non dedotti dal conferente al momento della loro imputazione a Conto economico, il conferitario ha diritto di effettuare la variazione in diminuzione sia a fronte dell'utilizzo diretto del fondo sia a fronte della sua riduzione/eliminazione per eccedenza.

Tale conclusione vale anche per i fondi per rischi e oneri iscritti *ab origine* dal conferitario a fronte di passività potenziali inesprese nelle scritture contabili del conferente (come nel caso dei fondi per rischi e oneri evidenziati dall'esperto nella relazione di stima dell'azienda oggetto di conferimento di cui agli [artt. 2343 e 2465](#) c.c.).

Ad avviso dell'AIDC, posto che, in tale circostanza, l'iscrizione del fondo da parte del conferitario avviene mediante una diminuzione del patrimonio netto, risulta verificato il presupposto della preventiva imputazione del componente negativo ai sensi dell'[art. 109](#) co. 4 del TUIR.

Inoltre, la genesi di tale posta del passivo non ha determinato in capo ad alcun soggetto, né il conferente e né il conferitario, la deduzione di componenti negativi.

art. 88 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Norma di comportamento AIDC 16.4.2026 n. 236

Documento OIC n. 31/2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2026 - "Utilizzo di fondi non dedotti con variazione in diminuzione" - Latorraca*

*Il Sole - 24 Ore del 16.4.2026, p. 34 - "Fondi rischi e oneri, l'utilizzo dà diritto a diminuire l'imponibile" - Jacobacci - Landuzzi*

*Italia Oggi del 16.4.2026, p. 23 - "Fondi tassati: l'utilizzo rileva per la conferitaria" - Stancati - Manguso Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fondo rischi" - Latorraca S.*

## **TRIBUTI LOCALI**

[IRAP - Determinazione della base imponibile - Esercenti attività d'impresa - Plusvalenze relative alla cessione di immobili strumentali - Rilevanza - Condizioni \(Cass. 20.3.2026 n. 6763\)](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione 20.3.2026 n. [6763](#) offre l'occasione per esaminare il trattamento, ai fini IRAP, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati strumentali.

#### **Quadro normativo**

In seguito alla riforma a suo tempo introdotta dalla L. [244/2007](#) (Finanziaria 2008), in vigore dal 2008, le società di capitali e gli enti commerciali determinano la base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d'esercizio. In estrema sintesi, le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal Conto economico, fatte salve alcune eccezioni previste dagli [artt. 5 e 11](#) del DLgs. 446/97. Le stesse regole si applicano alle società di persone commerciali che hanno esercitato l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base al bilancio (ex [art. 5-bis](#) co. 2 del DLgs. 446/97).

#### **Plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione di fabbricati strumentali**

Le plusvalenze e le minusvalenze in oggetto concorrono alla determinazione del valore della produzione netta per l'ammontare stanziato nelle voci A.5 o B.14 del Conto economico. L'unica eccezione a tale regola generale è prevista in relazione agli immobili il cui valore contabile diverge da quello fiscale (ad esempio, per effetto di una svalutazione), con riferimento ai quali occorre apportare le opportune variazioni in sede di dichiarazione IRAP.

Peraltro, prima dell'eliminazione dell'area straordinaria (voci E.20 ed E.21) del Conto economico e, quindi, nei bilanci degli esercizi fino al 2015, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali potevano essere contabilizzate anche nelle citate voci E.20 ed E.21, nell'ipotesi in cui il cespite

fosse trasferito a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.

Onde evitare che tali plusvalenze fossero considerate irrilevanti, le istruzioni alla dichiarazione IRAP e la circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2009 n. [27](#) (§ 1.1) avevano precisato che esse concorrevano comunque alla formazione del valore della produzione netta.

Infatti, nell'impianto normativo vigente fino al 2007, l'[art. 11](#) co. 3 del DLgs. 446/97 (abrogato dall'[art. 1](#) co. 50 della L. 244/2007) disponeva la rilevanza agli effetti dell'IRAP delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

Secondo l'Agenzia, l'apparente irrilevanza delle citate plus/minusvalenze come conseguenza della soppressione dell'[art. 11](#) co. 3 del DLgs. 446/97 ad opera della L. [244/2007](#) non sarebbe parsa coerente:

- da un lato, con l'[art. 5](#) co. 3, secondo periodo, del DLgs. 446/97, secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali "concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione" (peraltro, con l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico, anche tale disposizione è diventata pleonastica, essendo già sufficiente il principio di "presa diretta" a sancirne la rilevanza, data la loro contabilizzazione nelle voci A.5 o B.14);
- dall'altro, con la deducibilità dalla base imponibile delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali.

In buona sostanza, secondo l'Amministrazione finanziaria, sarebbe incoerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Inoltre, le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

#### **Posizione della Corte di Cassazione**

Sull'impianto normativo e interpretativo testé riepilogato, è intervenuta la pronuncia in commento, secondo la quale "il chiaro dato letterale" dell'[art. 5](#) co. 3, secondo periodo, del DLgs. 446/97 (che assoggetta a imposizione solo le plusvalenze e le minusvalenze relative a immobili patrimoniali) "è nel senso (...) dell'esclusione dalla base imponibile" delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a immobili strumentali.

#### **Profili critici**

Per quanto sopra, la conclusione della Suprema Corte sembra difficilmente giustificabile sotto il profilo logico sistematico, atteso che, come sopra evidenziato, l'esigenza di disporre espressamente la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze relative agli immobili patrimoniali (ex [art. 5](#) co. 3, secondo periodo, del DLgs. 446/97) era riconducibile alla circostanza che, in assenza di tale disposizione, fino al 2015 tali proventi e oneri sarebbero stati esclusi dall'imponibile IRAP per via della loro classificazione nell'area straordinaria del Conto economico (necessità venuta meno proprio con l'eliminazione delle voci E.20 ed E.21).

Inoltre, in applicazione del suddetto principio di "presa diretta", ove si fosse voluta negare la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze relative ai fabbricati strumentali, lo si sarebbe dovuto stabilire con una norma derogatoria.

Così è avvenuto con riferimento, ad esempio:

- ai costi per i collaboratori coordinati e continuativi (inclusi quelli relativi agli amministratori di società inquadrati come tali), classificabili nella voce B.7 del Conto economico e, quindi, potenzialmente rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta, ma resi indeducibili dagli [artt. 5](#) co. 3 e 11 co. 1 lett. b) n. 3 del DLgs. 446/97;
- alle perdite su crediti, potenzialmente rilevanti ai fini IRAP in quanto classificabili nella voce B.14 del Conto economico, ma rese indeducibili dall'[art. 5](#) co. 3, primo periodo, del DLgs. 446/97.

In pratica, nella disciplina IRAP, nel corso degli anni, disposizioni specifiche sono state introdotte per stabilire eccezioni al principio di "presa diretta"; in assenza di queste, vale detto principio, che, relativamente alle plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali, non risulta essere derogato dalle norme attualmente vigenti.

A conferma della circostanza che il pensiero dei giudici di legittimità non appaia condivisibile, si veda altresì quanto affermato incidentalmente dalla stessa Cassazione nell'ordinanza [20.1.2025](#) n. 1296, nella quale si legge che "le plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda" sono riconducibili "al perimetro della base imponibile [IRAP, ndr] dell'impresa in bonis".

art. 5 co. 3 DLgs. 15.12.1997 n. 446

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2026 - "Scivolone della Cassazione sull'IRAP dei fabbricati strumentali" - Fornero*

## Agevolazioni

**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Regime degli impatriati ex art. 16 del DLgs. 147/2015 - Impatriati in possesso di laurea - Requisiti (Cass. 15.4.2026 n. 9597)

L'ordinanza 15.4.2026 n. [9597](#) della Corte di Cassazione in materia di impatriati in possesso di laurea ([art. 16](#) co. 2 del DLgs. 147/2015) amplia i requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione da parte di tali soggetti con un principio interpretativo destinato probabilmente a far discutere.

***Cittadino italiano non iscritto all'AIRE***

Il caso riguarda un cittadino italiano, mai iscritto all'AIRE, il quale aveva svolto attività di lavoro dipendente in Cina dall'1.6.2014 al 31.12.2016.

Nel 2017 la persona rientrava in Italia alle dipendenze di una società italiana senza però applicare la detassazione prevista dall'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015, in quanto, in base alla normativa all'epoca vigente, il beneficio era negato in mancanza di iscrizione all'AIRE.

Successivamente, a fronte dell'introduzione della c.d. "sanatoria AIRE" ([art. 16](#) co. 5-ter del DLgs. 147/2015) il contribuente aveva, pertanto, presentato istanza di rimborso delle imposte versate per i periodi d'imposta 2017 e 2018, invocando l'applicazione dell'[art. 16](#) co. 2 del DLgs. 147/2015, in quanto in possesso dei relativi requisiti (cittadinanza UE, possesso di laurea e lavoro in Cina per 24 mesi con residenza convenzionale per il medesimo periodo).

***Requisito della residenza estera pregressa***

Nel confermare il diniego di rimborso la Corte di Cassazione ricorda come l'[art. 16](#) co. 1 del DLgs. 147/2015 vigente all'epoca dei fatti richiedesse, ai fini agevolativi, un periodo di residenza estera pregressa minima pari a 5 anni e ritiene infondato l'inquadramento della persona tra i soggetti di cui al co. 2, il quale agevola i cittadini, comunitari e non, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più (o abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*).

La Suprema Corte sembra mettere in dubbio che i cittadini italiani possano rientrare tra i cittadini dell'UE cui spetta il beneficio previsto dal co. 2, posto che in caso positivo si determinerebbe l'abrogazione, in via interpretativa, del requisito della residenza estera pregressa previsto dall'[art. 16](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015.

Diversamente, secondo la Cassazione la persona (nel caso di specie, un cittadino italiano), rientrata dalla Cina, pur in possesso di laurea e degli altri requisiti richiesti dal co. 2, non potrebbe beneficiare della detassazione non essendo integrato il requisito della residenza estera quinquennale.

***Contrario orientamento dell'Amministrazione finanziaria***

L'interpretazione restrittiva fornita dalla Corte di Cassazione risulta smentita dall'orientamento, ormai consolidato, dell'Amministrazione finanziaria per cui è pacifico che i cittadini italiani possano beneficiare dell'agevolazione riferita agli impatriati in possesso di laurea (cfr., tra gli altri, risposta interpello Agenzia Entrate n. [217/2019](#) e risoluzione Agenzia Entrate [51/2018](#)).

Va inoltre tenuto in considerazione come, in base a quanto precisato nella circ. [17/2017](#), parte II, § 3.2, la stessa Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di accedere alle due diverse agevolazioni in presenza di requisiti differenziati. Nel richiamato documento di prassi, infatti, è stato precisato come ai soggetti destinatari del co. 2 dell'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 non è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi previsti per i soggetti destinatari del co. 1 del medesimo art. 16. In particolare, veniva poi specificato come, tra gli altri, non fosse richiesto di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento.

Risulterebbe quindi fuorviante l'impostazione per cui il ricorso al suddetto co. 2 sarebbe esclusivamente volto ad aggirare il requisito della residenza estera pregressa quinquennale.

***Applicabilità della c.d. sanatoria AIRE***

La Corte di Cassazione non affronta poi la questione legata al mantenimento dell'iscrizione anagrafica in Italia e alla conseguente possibilità di dimostrare la residenza estera pregressa su base convenzionale; visto il recente orientamento della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. [34655/2024](#)) che ha richiamato il divieto

di rimborso posto all'interno della c.d. sanatoria AIRE nel più ampio contesto dei rimborsi richiesti dalle persone che ritenevano di non aver fruito nelle precedenti dichiarazioni dei benefici spettanti, sarebbe stata utile una presa di posizione volta a delimitare l'ambito di applicazione di tale divieto.

art. 16 DLgs. 14.9.2015 n. 147

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2026 - "Impatriati con laurea agevolati solo se residenti all'estero per cinque anni" - Corso*

Cass. 15.4.2026 n. 9597

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Corso L.*

Lavoro

## PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Bonus nuovi nati - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Annualità 2026 - Rilascio del servizio per la presentazione delle domande (circ. INPS 10.4.2026 n. 45 e messaggio INPS 14.4.2026 n. 1268)

Con la circ. 10.4.2026 n. [45](#), l'INPS ha riepilogato la disciplina del c.d. *bonus* nuovi nati, introdotto dall'[art. 1](#) co. 206 della L. 30.12.2024 n. 207, e fornito le istruzioni per:

- la presentazione delle domande per l'annualità 2026;
- l'applicazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

Il *bonus* nuovi nati è pari a 1.000,00 euro ed è erogato, su domanda, *una tantum* dall'INPS per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2025.

Con il successivo messaggio INPS 14.4.2026 n. [1268](#) è poi stato comunicato il rilascio del servizio per la presentazione delle relative domande.

### **Requisiti di accesso**

Ai fini dell'accesso al *bonus* nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i requisiti indicati dall'[art. 1](#) co. 206 della L. 207/2024 riepilogati nella circ. n. [45/2026](#), che riguardano:

- la cittadinanza;
- la residenza in Italia (che deve sussistere dalla data dell'evento alla data di presentazione della domanda);
- la situazione economica del nucleo familiare (è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare per l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui al DLgs. 29.12.2021 n. [230](#), non superiore a 40.000,00 euro);
- la data di nascita, adozione o affidamento preadottivo (per il 2026, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dall'1.1.2026 al 31.12.2026).

### **Adozione o affidamento preadottivo**

Per le adozioni o l'affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Per le adozioni, in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo viene considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui all'[art. 22](#) co. 6 della L. 4.5.83 n. 184.

Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

### **Minori deceduti**

Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l'evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.

### Presentazione delle domande

Il *bonus* in esame può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

In caso di genitori non conviventi, è richiedibile dal genitore che convive con il figlio (nato, adottato o in affidamento preadottivo), mentre per il genitore incapace di agire o minorenni, è richiedibile dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza:

- entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. [1268/2026](#) per gli eventi verificatisi prima dell'apertura del servizio per il *bonus* nuovi nati per l'annualità 2026, quindi entro il 12.8.2026.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- il portale *web* dell'Istituto, utilizzando la propria identità digitale e l'apposito servizio dedicato;
- la relativa funzione disponibile nell'app INPS mobile;
- Contact Center Multicanale;
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. [445](#), il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla misura.

All'atto della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

### Erogazione

Il *bonus* è erogato *una tantum* dall'INPS in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande presentate e accolte, nei limiti delle risorse stanziare nell'anno di presentazione della domanda.

art. 1 co. 206 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare INPS 10.4.2026 n. 45

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2026 - "Dettate le istruzioni per il bonus nuovi nati 2026" - Gianola Il*

*Sole - 24 Ore del 11.4.2026, p. 26 - "Bonus bebè con Isee specifico" - Prioschi M.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Bonus bebè" - Gianola G.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2025 - "Ampliato il termine per presentare le domande per il bonus nuovi nati" - Redazione*

Diritto penale

## PENALE TRIBUTARIO

Nuovo sistema penale tributario (DLgs. 74/2000) - Rapporti tra sistema penale ed amministrativo - Efficacia di giudicato della sentenza penale nel processo tributario - Nuovo art. 21-bis del DLgs. 74/2000 - Legittimità costituzionale (Corte Cost. 13.4.2026 n. 50)

Le violazioni alla normativa tributaria possono avere rilevanza penale, sicché spesso può accadere che un unico soggetto per i medesimi fatti debba sottostare sia al procedimento penale che tributario.

Tale situazione è regolamentata dall'[art. 21-bis](#) del DLgs. 74/2000 che è stato introdotto dal DLgs. 14.6.2024 n. [87](#) ed è applicabile retroattivamente, il quale nella versione in vigore prevede quanto segue: "La sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".

Prima del DLgs. 87/2024, l'assoluzione del contribuente/imputato non aveva automatico effetto tributario ma la valutazione era rimessa al giudice tributario (Cass. 13.2.2017 n. [3759](#)).

L'[art. 21-bis](#) del DLgs. 74/2000 è finito sotto l'attenzione della Corte Costituzionale dopo che la C.G.T. II° Piemonte 10.3.2025 n. [64/3/25](#) e la C.G.T. I° Roma 16.6.2025 n. [1838/13/25](#) avevano evidenziato una possibile disparità di trattamento tra contribuente e Amministrazione finanziaria dal momento che l'effetto del

giudicato penale nel processo tributario si ha solo in caso di assoluzione del contribuente e non anche in caso di condanna.

#### ***Pronuncia della Corte Costituzionale***

La Corte Costituzionale, con la sentenza [13.4.2026](#) n. 50, ha ritenuto le questioni di legittimità costituzionale avanzate manifestamente infondate, sicché la norma è compatibile con la Costituzione e garantista nei confronti del contribuente.

In particolare la sentenza ha evidenziato che non sussiste disparità di trattamento tra contribuente e Fisco perché:

- l'interesse fiscale nel processo penale viene tutelato e istituzionalmente affidato al PM che è il detentore dell'azione penale ex [art. 112](#) Cost. ed è dotato di adeguati strumenti processuali disponendo del supporto della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza;
- l'Agenzia delle Entrate sostiene e supporta il PM mediante lo scambio reciproco di informazioni ai fini della individuazione delle fonti di prova;
- l'Agenzia delle Entrate può essere parte civile nel processo penale potendo esercitare i diritti e le facoltà ex [art. 90](#) c.p.p. con richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito in conseguenza dell'evasione fiscale;
- l'[art. 21-bis](#) del DLgs. 74/2000 è in linea con il co. 5-bis dell'[art. 7](#) del DLgs. 546/92, che ha previsto l'obbligo del giudice tributario di annullare l'atto impositivo in caso di insufficienza di prove.

#### ***Effetto di giudicato della sentenza penale di assoluzione***

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 13.4.2026 n. 50, la sentenza penale di assoluzione si estende al processo tributario:

- nel caso di identità dei fatti materiali e di ricorso a presunzioni semplici, in quanto queste possono essere utilizzate sia nel processo penale ex [art. 192](#) c.p.p. che nel processo tributario ex [art. 39](#) co. 1 lett. d) del DPR 600/73, purché siano gravi, precise e concordanti;
- ove l'accertamento tributario sia fondato sulla ricostruzione del *quantum* della pretesa tributaria mediante il ricorso alle presunzioni semplicissime ex [art. 39](#) co. 2 del DPR 600/73 (accertamento induttivo puro). Le c.d. presunzioni semplicissime (che possono essere non gravi, precise e concordanti) incidono solo sulla determinazione dell'imponibile e non sulla prova dell'evasione.

Nel caso di utilizzo di presunzioni legali (come le presunzioni bancarie o la presunzione di imponibilità dei capitali esteri non indicati nel quadro RW) l'effetto estensivo del giudicato penale opera se in detto procedimento il contribuente ha offerto la prova contraria.

Diversamente, non si estende il giudicato penale nel processo tributario se:

- non si è raggiunta la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio non potendo operare nel processo penale le presunzioni legali;
- nel processo penale l'assoluzione deriva dalla inutilizzabilità di elementi probatori per violazione della sola normativa processual-penalistica che potrebbero, invece, essere valorizzati dalla Corte di giustizia tributaria.

#### ***Valenza onnicomprensiva del giudicato***

La Corte Costituzionale sembra avere indirettamente ammesso l'estensione del giudicato penale nel processo tributario sia ai fini dell'imposta che delle sanzioni.

In tal modo è stato scongiurato un primo indirizzo della Cassazione emerso nella pronuncia 14.2.2025 n. [3800](#).

art. 21 bis DLgs. 10.3.2000 n. 74

art. 21 DLgs. 10.3.2000 n. 74

*Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2026 - "Il giudicato penale assolutorio per insufficienza di prove vale in ambito fiscale" - Amato*

*Il Sole - 24 Ore del 14.4.2026, p. 29 - "Processo penale, la Consulta salva gli effetti fiscali delle assoluzioni" - Trovati*

*Il Sole - 24 Ore del 14.4.2026, p. 29 - "Giudicato penale e tributario, identità probatoria" - Ambrosi - Iorio Italia*

*Oggi del 14.4.2026, p. 25 - "L'assoluzione blocca il fisco" - Cerisano*

Corte Cost. 13.4.2026 n. 50

*Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Doppio binario" - Boano A. - Cissello*

## AGEVOLAZIONI

L. 12.9.2025 N. 131

### **AGEVOLAZIONI**

#### Riconoscimento e promozione delle zone montane - Agevolazioni fiscali e contributive

Con la presente legge, entrata in vigore il 20.9.2025, sono state previste numerose disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni.

In particolare, al fine di incentivare lo svolgimento di attività economiche e lavorative nelle zone montane, sono state previste numerose agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta ed esoneri contributivi.

#### **Ambito territoriale**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, con appositi DPCM:

- saranno definiti i criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;
- sarà approvato il conseguente elenco dei Comuni montani;
- nell'ambito del suddetto elenco, saranno individuati i Comuni destinatari delle varie misure di sostegno previste dalla presente legge, sulla base di parametri socioeconomici, che tengano conto delle specificità e finalità delle suddette misure;
- saranno conseguentemente approvati uno o più elenchi dei Comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.

#### **Esclusioni dall'ambito applicativo**

La classificazione dei Comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini:

- delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli artt. 38 ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani ai sensi dell'art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019.

Tali agevolazioni continuano infatti ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

#### **Credito d'imposta per i giovani imprenditori che avviano l'impresa nei Comuni montani**

L'art. 25 della presente legge prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore di giovani con meno di 41 anni di età che, a decorrere dal 20.9.2025, intraprendono nei Comuni montani una nuova attività d'impresa (in forma di impresa individuale, società o cooperativa).

Il credito d'imposta:

- spetta per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

#### **Credito d'imposta per gli investimenti in servizi ecosistemici e ambientali**

L'art. 19 della presente legge introduce un credito d'imposta a favore di imprenditori agricoli e forestali, consorzi forestali ed associazioni fondiarie, che hanno sede ed esercitano prevalentemente l'attività nei Comuni montani, in relazione agli investimenti "volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima", effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2027.

Il credito d'imposta:

- spetta in misura pari al 10% o 20% degli investimenti agevolati;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

#### **Credito d'imposta sugli interessi passivi del mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale**

L'art. 27 della presente legge riconosce un credito d'imposta alle persone fisiche con meno di 41 anni di età che, successivamente al 20.9.2025, stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per acquistare o ristrutturare l'abitazione principale (non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9) sita nei Comuni montani.

Il credito d'imposta:

- è commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento;
- deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

***Credito d'imposta per il personale sanitario che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo***

L'art. 6 della presente legge prevede, a decorrere dall'anno 2025, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore del personale sanitario che, nel Comune montano dove esercita il servizio o in un Comune limitrofo, prende in locazione un immobile abitativo oppure acquista un immobile abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Il credito d'imposta:

- è commisurato al canone annuo di locazione dell'immobile o all'ammontare annuale del finanziamento;
- deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

***Credito d'imposta per il personale scolastico che si trasferisce in un Comune montano o limitrofo***

Analogamente, l'art. 7 della presente legge prevede, a decorrere dall'anno 2025, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore del personale scolastico che, nel Comune montano dove esercita il servizio o in un Comune limitrofo, prende in locazione un immobile abitativo oppure acquista un immobile abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Anche il credito d'imposta in esame:

- è commisurato al canone annuo di locazione dell'immobile o all'ammontare annuale del finanziamento;
- deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

***Esonero contributivo per i lavoratori in smart working che si trasferiscono in un Comune montano***

L'art. 26 della presente legge prevede un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato:

- con meno di 41 anni di età alla data del 20.9.2025;
- che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile di cui alla L. 81/2017 (c.d. smart working);
- che trasferiscono la propria abitazione principale e domicilio stabile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La misura dell'esonero contributivo, pari al 100% per gli anni 2026 e 2027, viene progressivamente ridotta negli anni 2028, 2029 e 2030.

***Contributo una tantum per i nuovi nati residenti in Comuni montani***

L'art. 29 della presente legge prevede il riconoscimento di un contributo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe, successivamente al 20.9.2025, di uno dei Comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

***Provvedimenti attuativi***

Tutte le suddette agevolazioni fiscali e contributive dovranno essere attuate mediante l'emanazione di appositi decreti interministeriali.